



STUDIO

Dott. Simone Sebastiani

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI
CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE

www.sebastianicommercialisti.it

Genova, 21 dicembre 2021

Oggetto: dichiarazioni intento 2022 - dichiarazione nautica 2022

La dichiarazione d'intento, presentata da parte dei soggetti in possesso della qualifica di esportatori abituali, può riferirsi a una sola operazione di acquisto o a **più operazioni**.

In questo secondo caso, nel campo 2 della dichiarazione, è indicato l'importo sino a concorrenza del quale si intende acquistare senza applicazione dell'IVA.

È da ritenersi ammessa l'indicazione di un **valore presunto**, pari alla quota parte del plafond che si stima di utilizzare nel corso dell'anno verso ciascun fornitore (risposta a interrogazione parlamentare n. [5-10391](#)).

Nella prassi operativa le dichiarazioni d'intento sono predisposte alla fine dell'anno solare, a valere per quello successivo, dopo aver effettuato le opportune verifiche in merito al plafond effettivamente maturato.

Secondo l'Agenzia delle Entrate (risposte 7 febbraio 2017 n. [27195](#)), è peraltro possibile emettere dichiarazioni d'intento nei confronti di più fornitori per un importo complessivo **superiore** al plafond disponibile, tenuto conto che:

- le dichiarazioni d'intento trasmesse sono accettate dal sistema anche se l'ammontare complessivo supera il plafond;
- il plafond disponibile si esaurisce in base agli acquisti effettivi e non sulla base di quanto dichiarato;
- il totale degli acquisti effettuati senza applicazione dell'IVA deve al più corrispondere all'ammontare del plafond effettivamente maturato e indicato in dichiarazione.



STUDIO

Dott. Simone Sebastiani

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI
CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE

www.sebastianicommercialisti.it

Dopo aver emesso la dichiarazione d'intento, l'esportatore abituale può eventualmente **rettificare in diminuzione** l'importo del plafond riportato nella lettera d'intento presentata.

È da rammentare, difatti, che il beneficio dell'utilizzo del plafond rappresenta una facoltà e non un obbligo per il soggetto passivo (circ. Agenzia delle Entrate n. [8/2009](#), § 6.9). Pertanto, non sono previste formalità particolari nell'ipotesi in cui l'esportatore abituale intenda rettificare in diminuzione l'ammontare del plafond disponibile che aveva indicato nella dichiarazione d'intento (circ. Agenzia delle Entrate n. [41/2005](#), § 5.3, circ. Assonime nn. 20/2018 e 5/2017).

Si ritiene necessario, comunque, far sì che la comunicazione di rettifica del plafond pervenga al fornitore **prima** che l'operazione sia effettuata e che la fattura sia emessa, considerato, tra l'altro, che nelle fatture elettroniche devono essere riportati gli estremi del protocollo di ricezione della lettera d'intento trasmessa all'Agenzia dall'esportatore abituale.

Con riguardo all'anno 2022, per i soggetti interessati, si pone anche il tema della presentazione delle dichiarazioni di utilizzo delle navi in "**alto mare**", alla luce della nuova disciplina di cui all'[art. 8-bis](#) comma 3 del DPR 633/72. Il modello è stato approvato con provv. Agenzia delle Entrate n. [151377/2021](#) e, analogamente a quanto previsto per le dichiarazioni d'intento, è trasmesso all'Agenzia delle Entrate che rilascia ricevuta telematica. Gli estremi del protocollo di ricezione sono indicati nelle fatture emesse dai fornitori, ai fini del regime di non imponibilità IVA previsto dall'[art. 8-bis](#) del DPR 633/72.